

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI RESIDENTI ALL'ESTERO



COME COMPILARE IL MODELLO UNICO E PAGARE LE IMPOSTE

INDICE

1. I NON RESIDENTI	2
Chi sono i non residenti	2
Il domicilio fiscale in Italia dei non residenti	3
Il codice fiscale dei non residenti	3
Le principali imposte italiane per i non residenti	3
Irpef: i redditi tassabili dei non residenti	4
Le addizionali regionale e comunale all'Irpef	4
2. LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI NON RESIDENTI	6
Il modello Unico per la dichiarazione dei redditi dei non residenti	6
L'Irpef: chi deve pagarla e su quali redditi	6
I redditi di terreni e fabbricati (quadri RA – RB del modello Unico)	8
I redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC)	9
I redditi derivanti da attività libero-professionali	10
Reddito d'impresa	11
Le spese deducibili e detraibili (quadro RP)	11
Il calcolo dell'Irpef	15
3. COME E QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE	18
Come si presenta la dichiarazione	18
Quando si presenta la dichiarazione	19
Come presentare la dichiarazione via Internet	20
La destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef	21
Le sanzioni	22
Come rimediare a dimenticanze ed errori	23
4. COME E QUANDO SI PAGANO LE IMPOSTE DERIVANTI DALLA DICHIARAZIONE	24
Scadenze e modalità	24
Come pagare le imposte via internet (F24 <i>on line</i>)	25
Codici dei tributi per il pagamento delle principali imposte erariali	26
Codici dei tributi per il pagamento delle principali imposte regionali e comunali	26
Codici delle regioni e delle province autonome	26
Codici degli enti locali	27
Codici dei conti per i versamenti con bonifico dall'estero delle imposte regionali (Irap e addizionali)	27
Come rimediare a errori e dimenticanze	28
5. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI	29
6. I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA RESIDENZA (c.d. black list)	33
7. PER SAPERNE DI PIÙ	34



1. I NON RESIDENTI

CHI SONO I NON RESIDENTI

Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati “non residenti” coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza (l'elenco delle convenzioni stipulate dall'Italia è riportato al capitolo 5).

Tutti i cittadini italiani, ovunque siano nati, che risiedono fuori dal territorio nazionale per più di un anno devono richiedere al proprio Comune la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente (se residenti precedentemente in Italia) e conseguentemente il trasferimento nell'**Anagrafe dei residenti all'estero** (A.I.R.E.) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell'espatrio, entro tre mesi dall'arrivo nel paese estero (Legge n. 470/88).

Sono previste alcune eccezioni:

- trasferimento temporaneo, di durata non superiore all'anno;
- dipendenti dello Stato inviati all'estero per motivi di servizio.

Tuttavia, si considerano “residenti”, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (l'elenco dei Paesi è riportato al capitolo 6).

I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente residenti dove hanno indicato, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero. Sono tenuti a dimostrare che in Italia non hanno né la dimora abituale né il complesso dei rapporti riguardanti sia gli affari che gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, anche a quelli familiari, sociali e morali). Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l'esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità.



IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DEI NON RESIDENTI

Il domicilio fiscale è un dato necessario che permette di individuare con certezza l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi. In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o, se l'attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato). I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti all'estero, avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (vedi capitolo 6), hanno invece il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

IL CODICE FISCALE DEI NON RESIDENTI



Il codice fiscale (costituito da un'espressione alfanumerica di 16 caratteri) rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per essere valido deve essere registrato negli archivi dell'Anagrafe Tributaria gestiti dall'Agenzia delle Entrate.

Sono a disposizione dei Consolati (sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>) ulteriori funzioni

per migliorare i servizi forniti e aggiornare le informazioni anagrafiche. Ad esempio, il Consolato può:

- inoltrare, su istanza del cittadino, la richiesta di duplicato del tesserino plastificato del codice fiscale;
- aggiornare direttamente i dati negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, in caso di variazione di residenza all'estero o di decesso di un cittadino al quale è stato attribuito il codice fiscale.

LE PRINCIPALI IMPOSTE ITALIANE PER I NON RESIDENTI

Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
- l'addizionale regionale all'Irpef;
- l'addizionale comunale all'Irpef;
- le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili (Iva o imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale);
- l'imposta comunale sugli immobili (Ici);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

- I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:
- presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef - ad eccezione dei casi di esonero - e versamento delle relative imposte (saldo per l'anno precedente e acconti per l'anno in corso);
 - se possiedono beni immobili, oltre all'Irpef devono pagare l'Ici e, se l'immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti (entrate comunali). La dichiarazione Ici, al contrario di quanto avviene per quella relativa all'Irpef, non si presenta ogni anno, ma solo in caso di variazioni che si sono verificate nel corso dell'anno (ad esempio acquisto di immobili);
 - in caso di successione, per i beni immobili siti nel territorio italiano e per i diritti immobiliari c'è l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. Se ricorrono i requisiti di legge sono dovute le imposte di successione e le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2% e dell'1% applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all'imposta sulle successioni.

IRPEF: I REDDITI TASSABILI DEI NON RESIDENTI

Ai fini dell'applicazione dell'Irpef nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti in Italia e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni - i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:

- attività di lavoro dipendente;
- attività di lavoro autonomo, d'impresa, eccetera;
- pensioni e assegni assimilati;
- fabbricati e terreni ubicati in Italia;
- redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).

T.U.I.R. – Articolo 6

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.

LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'Irpef se, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

Per individuare la regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2007. Per individuare il comune a favore del quale effettuare il versamento dell'addizionale co-

munale dovuta a saldo per il 2007, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio 2007 mentre per quella dovuta in acconto per il 2008 si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio 2008.

Come si calcolano

L'importo dovuto si determina applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa.

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita per tutto il territorio nazionale generalmente nella misura dello 0,9%, ma ogni singola regione, in deroga alle disposizioni generali, può aver deliberato delle esenzioni o una maggiorazione fino all'1,4%. L'elenco delle addizionali di ogni regione è riportato annualmente nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico.

L'addizionale comunale all'Irpef, invece, varia da comune a comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla e aggiornarla con proprio provvedimento.

L'aliquota non può mai superare lo 0,8%. L'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per il 2008 è dovuto nella misura del 30% dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile, relativo all'anno di imposta 2007, l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2008. L'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno 2008, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2007, ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2007 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.

Il Comune ha la facoltà di deliberare una soglia di esenzione, cioè prevedere che al di sotto di un determinato reddito, il contribuente sia esentato dal pagamento dell'addizionale. Per verificare se il Comune ove si ha il domicilio fiscale ha deliberato l'addizionale, o ha stabilito una soglia di esenzione, si può fare riferimento al sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. Inoltre, l'elenco dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale è riportato annualmente nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico.

Tale elenco riporta con riferimento ad ogni Comune oltre all'aliquota dell'addizionale dovuta per il saldo e quella dovuta per l'acconto anche l'eventuale soglia di esenzione deliberata in base al possesso di specifici requisiti reddituali.

Come si pagano

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il saldo delle addizionali regionale e comunale all'Irpef viene determinato dai sostituti d'imposta all'atto delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L'importo dell'addizionale regionale viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del rapporto se quest'ultimo è antecedente alla fine del periodo d'imposta.

L'acconto dell'addizionale comunale è invece trattenuto a partire dal mese di marzo e suddiviso in un numero massimo di 9 rate.

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (tra cui rientrano di solito i non residenti) la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

2. LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI NON RESIDENTI



IL MODELLO UNICO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI NON RESIDENTI

Chiunque possieda redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello Unico, salvo i casi di esclusione previsti espressamente.

Per ogni periodo d'imposta viene approvato un apposito modello Unico Persone Fisiche, quindi ogni anno il modello Unico è diverso. Il Modello Unico, con le relative istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, può essere prelevato anche dal sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. Un'apposita sezione delle istruzioni (all'interno del Fascicolo 2) è dedicata proprio alle persone non residenti.

L'IRPEF: CHI DEVE PAGARLA E SU QUALI REDDITI

L'Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie:

FONDIARI	DOMINICALI E AGRARI DEI TERRENI, DEI FABBRICATI
CAPITALE	DIVIDENDI, INTERESSI ATTIVI, RENDITE PERPETUE
LAVORO DIPENDENTE	PRESTAZIONI DI LAVORO, PENSIONI, ASSIMILATI
LAVORO AUTONOMO	ARTI E PROFESSIONI, AUTORI, AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ
IMPRESA	PRESTAZIONI DI SERVIZI, IMPRESE NON AGRICOLE
DIVERSI	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, AFFITTO DI TERRENI PER USO NON AGRICOLO, PLUSVALENZE, ECC.

Sono obbligate a pagare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi tutte le persone fisiche residenti e non residenti e queste ultime esclusivamente per i redditi prodotti nel nostro Paese.

Vale a dire che sono assoggettati all'Irpef i redditi elencati in precedenza e prodotti in Italia o all'estero da parte dei contribuenti residenti in Italia; i non residenti, invece, sono tenuti a pagare l'imposta esclusivamente per i redditi conseguiti in Italia.

Controllare se si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione

La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione.

ATTENZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti coloro che non rientrano nelle condizioni di esonero elencate nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Alcuni casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007

In particolare, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi coloro che nel periodo d'imposta considerato hanno posseduto:

- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente erogati da più sostituti d'imposta, se è stato chiesto all'ultimo di tenere conto dei redditi corrisposti durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato le operazioni di conguaglio;
- un reddito complessivo non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro.

Si ricorda che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione anche coloro che possiedono solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro.

Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni e/o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze d'imposta derivanti dalla dichiarazione presentata precedentemente o da acconti versati.

ATTENZIONE

Per ottenere i rimborsi d'imposta dovuti in base a convenzioni internazionali non si deve presentare il Modello Unico. Nel caso in cui si sia subita in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione internazionale vigente, si deve chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza, presentando un'istanza all'**Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara**. Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta. L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituto) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta. Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

I REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI (QUADRI RA – RB DEL MODELLO UNICO)



Ai sensi della normativa italiana, i redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono posseduti da contribuenti non residenti.

Tuttavia, se il contribuente risiede in un Paese che ha stipulato con l'Italia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (l'elenco delle Convenzioni in vigore è riportato nel capitolo 5), potrà certamente fruire delle misure previste dalla Convenzione stessa,

per evitare che su tali redditi si verifichi una seconda imposizione.

L'Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

Per poter dichiarare l'immobile si deve conoscere la rendita catastale, che può essere individuata nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni di successione.

Se non si è in possesso della rendita catastale è possibile richiederla agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio o consultare il [sito www.agenziaterritorio.gov.it](http://www.agenziaterritorio.gov.it)

I redditi dei terreni risultanti dai certificati catastali (da indicare nel quadro RA) vanno rivalutati:

- dell'80% per i redditi dominicali
- del 70% per i redditi agrari.

La rendita catastale dei fabbricati (da indicare nel quadro RB) deve essere invece rivalutata del 5%.

Per gli immobili tenuti a disposizione dal contribuente si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale (rivalutata del 5%). Tuttavia, al contribuente residente all'estero, questo aumento non si applica soltanto per uno degli immobili da lui tenuti a disposizione.

La deduzione per l'abitazione principale

Un contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire della deduzione Irpef prevista per l'abitazione principale, in quanto questa è concessa solo se l'unità immobiliare è effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora abitualmente.

Gli immobili in affitto

Se l'immobile è concesso in locazione, viene assoggettato a tassazione l'85% del canone annuo di locazione. Per gli immobili ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano si indica il 75% cento del canone.

Ai fini dell'applicazione dell'Irpef un ulteriore abbattimento del canone del 30% (oltre alla riduzione forfettaria del 15%) è previsto per il proprietario che concede in affitto un proprio immobile – situato in un Comune ad alta densità abitativa – attraverso contratti di locazione "concordati" (disciplinati dalla legge n. 431 del 1998).

I canoni di locazione non percepiti dal proprietario non concorrono a formare la base imponibile, e quindi non devono essere dichiarati, a condizione che entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino (legge n. 431/98). In questo caso la rendita catastale dell'immobile deve essere comunque assoggettata a tassazione.

I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO RC)

Nel Modello Unico, quadro RC, vanno dichiarati i redditi di lavoro dipendente e assimilati (come le pensioni e i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto) percepiti in Italia da contribuenti residenti all'estero.

In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all'obbligo di dichiarazione) i redditi:

- percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;
- percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia.

Nelle prime due ipotesi il contribuente ha diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al rimborso delle imposte pagate in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni è quindi necessario consultare le singole Convenzioni che sono reperibili nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze (<http://www.finanze.gov.it/>) nella sezione "Fiscalità internazionale".

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- b) le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- c) l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Pensioni

Sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte, a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano, da una sua articolazione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio l'Inps). In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

Borse di studio

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che gli studenti e gli apprendisti percepiscono, allo scopo di provvedere al mantenimento e alla loro istruzione e formazione, non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
- provengano da fonti estere.

Collaborazioni coordinate e continuative (ora collaborazioni a progetto)

Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d'imposta italiano può applicare direttamente l'esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.

Qualora invece il reddito risulti imponibile in Italia, l'imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia.

Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI

I redditi conseguiti svolgendo libere professioni o altre attività di carattere indipendente, esercitate in Italia da una persona residente in uno Stato non legato all'Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si considerano imponibili in Italia e vanno indicati nel quadro RE del Fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche.

Anche nel caso di residenti in Paesi con cui sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, tali redditi sono in genere imponibili in Italia se l'attività viene svolta abitualmente in una sede fissa - ad esempio, il locale di consultazione di un medico, l'ufficio di un architetto o di un avvocato - per la porzione di reddito attribuibile a tale sede. Se il residente in uno Stato legato all'Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni esercita nel nostro Paese una libera professione, senza avvalersi di una sede fissa,

l'Amministrazione finanziaria italiana, in genere, non è tenuta a tassare i relativi redditi. I redditi derivanti da attività libero-professionali, imponibili in Italia e percepiti da residenti all'estero, sono sottoposti ad imposizione nel seguente modo:

- se i compensi sono erogati da committenti che sono sostituti d'imposta, subiscono una ritenuta a titolo d'imposta (definitiva) del 30%;
- se i compensi sono erogati da committenti che non sono sostituti d'imposta, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi da presentare all'Amministrazione finanziaria italiana.

REDDITO D'IMPRESA



Sia la legislazione italiana che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni dispongono che il reddito d'impresa (da indicare nei quadri RF, RG e RD nel fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche) conseguito nel territorio nazionale da contribuenti non residenti è imponibile in Italia solo nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in Italia.

L'effettiva esistenza di una stabile organizzazione è definita dalle singole Convenzioni fiscali che, tuttavia, in linea generale, si basano su una definizione accettata a livello internazionale (esistono

lievi differenze da un Paese all'altro).

L'espressione "stabile organizzazione" in linea di massima comprende:

- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un'officina;
- un laboratorio;
- un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore ai 12 mesi;
- una miniera o un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI (QUADRO RP)



Sono previste delle riduzioni di imposta per i contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale. A seconda dei casi, questi oneri possono essere fatti valere nella dichiarazione in due modi diversi:

alcuni sono **deducibili** dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, quello su cui si calcola l'imposta lorda (vale a dire che non si paga l'Irpef sulla porzione di reddito abbattuta per effetto dell'onere deducibile); altri oneri, i più diffusi, sono **detraibili** e consentono di detrarre dall'imposta il 19% della spesa sostenuta.

ATTENZIONE

Non sono ammessi in detrazione dall'Irpef, né in deduzione dal reddito:

- gli oneri e le spese sostenute per i familiari;
- le spese sanitarie del defunto sostenute dopo il decesso dagli eredi residenti all'estero.

Quali spese per i non residenti in Italia

Le persone che non risiedono in Italia, che sono tenute a pagare l'Irpef, hanno la possibilità di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, oppure detrarre dall'imposta, alcune spese sostenute.

Le spese deducibili

I non residenti in Italia possono dedurre dal reddito complessivo le seguenti spese:

- i contributi liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate, della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane Avventiste del 7° giorno, dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (l'importo deducibile non può eccedere il limite di 1.032,91 euro);
- i contributi liberali versati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (l'importo deducibile non può eccedere il 2% del reddito complessivo dichiarato);
- i canoni, i livelli, i censi e gli altri oneri gravanti sui redditi degli immobili considerati ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Sono inoltre deducibili i contributi versati ai consorzi (stradali, di bonifica, ecc.) obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;

- le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento versate agli inquilini per cessata locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo;
- le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
- il 50 % delle imposte arretrate.

Le spese detraibili

Ai non residenti spetta inoltre la detrazione d'imposta del 19% degli importi pagati per:

- gli interessi passivi e gli oneri accessori su prestiti e mutui agrari nel limite dei redditi dichiarati per i terreni oggetto del mutuo;

- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia. Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
- i contributi liberali in denaro, nel limite del 2% del reddito complessivo, a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nel settore dello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti oltre che per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori allo scopo costituiti, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgano, senza fini di lucro, attività di studio, di ricerca, di restauro e di documentazione per l'acquisto, la manutenzione e la protezione dei beni culturali vincolati di rilevante valore artistico, nonché, sempre con riferimento ai beni culturali, le attività di documentazione e catalogazione;
- il costo specifico (in mancanza, il valore di mercato) dei beni ceduti a titolo gratuito allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ad enti e istituzioni pubbliche, a comitati organizzatori allo scopo costituiti, a fondazioni e associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività culturali elencate nell'articolo 15, lettera h, del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- i contributi liberali in denaro versati in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia (nel limite massimo del 30% del reddito complessivo dichiarato);
- le spese sostenute da coloro che sono obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 (nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente);
- i contributi liberali in denaro, sempre nel limite del 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Le regole da rispettare

Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d'imposta del 19% competono solo se si realizzano, nell'anno d'imposta interessato, tutti i presupposti stabiliti dalla normativa fiscale vigente:

- la spesa deve essere stata sostenuta nel corso dell'anno per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, anche se si riferisce ad altri anni (criterio di cassa);
- l'onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l'obbligo di pagare;
- le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario delle ricevute, fatture o altro documento di spesa;

- le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell'interesse proprio.

Come si documentano

Tutti gli oneri portati in diminuzione dal reddito o in detrazione dall'imposta devono essere documentati: vale a dire che i contribuenti debbono munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, e ogni altra certificazione idonea a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale. Le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti non devono essere allegate alla dichiarazione ma conservate per tutto il periodo durante il quale l'amministrazione finanziaria ha la possibilità di richiederle in visione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono).



Gli interventi di ristrutturazione

Anche i contribuenti non residenti nel nostro Paese possono avvalersi della detrazione d'imposta (del 41% o del 36%) prevista per coloro che sostengono le spese per la manutenzione, la ristrutturazione e il restauro del patrimonio edilizio. Tale agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2010.

Il beneficio fiscale compete sia per gli interventi eseguiti nei singoli appartamenti che per quelli effettuati sulle parti comuni condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le parti comuni condominiali.

La detrazione spetta nella seguente misura:

- 36 per cento, per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2010;
- 41 per cento, per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e per quelle sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La detrazione va ripartita necessariamente in dieci anni. Fanno eccezione gli interventi effettuati da persone anziane, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, che possono invece ripartire la detrazione in 5 e 3 quote annuali costanti di pari importo, se di età non inferiore rispettivamente a 75 e 80 anni. Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per ciascun immobile.

ATTENZIONE

Dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di 48.000 euro va ripartito tra gli stessi.

La detrazione d'imposta sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione degli immobili è ammessa anche per:

- gli interventi mirati ad evitare gli infortuni domestici;
- l'installazione di porte blindate e impianti antifurto;
- la realizzazione di strumenti tecnologici idonei a favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- l'esecuzione di opere su ascensori e montacarichi.

Come si documentano

Per poter beneficiare della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione il contribuente deve inviare all'Agenzia delle Entrate, prima dell'inizio dei lavori, una comunicazione e, successivamente, pagare tutte le spese con bonifico bancario o postale. Lo schema della comunicazione e maggiori dettagli sull'argomento possono essere reperiti nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Detrazioni per il risparmio energetico

Dal 2007, inoltre, spetta il diritto alla detrazione del 55% per il sostenimento delle seguenti spese volte al risparmio energetico:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per un importo massimo di spesa di 181.818 euro);
- involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro (per un importo massimo di spesa di 109.091 euro);
- installazione di pannelli solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro (per un importo massimo di spesa di 109.091 euro);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (per un importo massimo di spesa di 54.545 euro).

Se la spesa è stata sostenuta nel 2007 la detrazione va ripartita in tre rate. Per le spese, invece, sostenute dal 2008 al 2010 la detrazione può essere ripartita in un numero di rate non inferiore a tre e non superiore a dieci.

IL CALCOLO DELL'IRPEF



L'Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un'aliquota d'imposta via via crescente. Il reddito imponibile per il 2007 è costituito dalla somma dei redditi indicati nei vari quadri, sottratti gli oneri deducibili.

Sul reddito imponibile deve essere calcolata l'imposta lorda in base

alle aliquote vigenti per scaglioni. Sull'imposta lorda si applicano poi le detrazioni spettanti: il calcolo dell'imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d'acconto effettuati nel periodo d'imposta precedente e delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.

Dal 1° gennaio 2007 è stato introdotto un nuovo sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche che oltre ad aver introdotto nuove aliquote e scaglioni Irpef, ha anche sostituito le deduzioni per carichi di famiglia e per lavoro, con corrispondenti detrazioni d'imposta.

Per conoscere il nuovo sistema di determinazione dell'Irpef in vigore dal 1° gennaio 2007, cioè quello cui far riferimento per le dichiarazioni che saranno presentate nel 2008 (per l'anno d'imposta 2007), si rinvia all'apposita guida prodotta dall'Agenzia e disponibile sul sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "Guide fiscali".

Irpef: le aliquote e gli scaglioni

Le aliquote e gli scaglioni Irpef per l'anno 2007 sono:

REDDITI	IMPONIBILE	ALIQUOTA
	fino a 15.000,00	23%
oltre 15.000	fino a 28.000,00	27%
oltre 28.000,01	fino a 55.000,00	38%
oltre 55.000,01	fino a 75.000,00	41%
oltre 75.000,01		43%

Calcolo dell'imposta e detrazioni

Dall'imposta lorda calcolata applicando al reddito imponibile le predette aliquote, si scomputano:

- le detrazioni per lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e reddito d'impresa minore;
- alcune detrazioni per spese (ad esempio, interessi passivi su mutui).

Inoltre, è possibile, per i soggetti non residenti, usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indi-

cazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

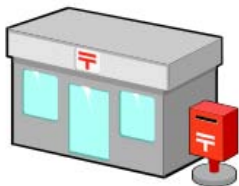
- b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
- c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

I cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per familiari a carico, devono essere in possesso di:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui sopra, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

3. COME E QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE



COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

I contribuenti non residenti che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia possono consegnare la dichiarazione, agli uffici postali, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e agli intermediari autorizzati (come ad esempio i Caf e i professionisti).



I contribuenti non residenti possono comunque presentare la propria dichiarazione dei redditi dall'estero inviandola per raccomandata o con altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni tali da contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Venezia – via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia, e deve recare scritto:

- cognome e nome del contribuente
- codice fiscale del contribuente
- la dicitura: "Contiene dichiarazione Modello Unico 2008 Persone Fisiche".

Presentazione in via telematica



La dichiarazione può anche essere presentata direttamente via internet. Infatti, i cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e selezionando la scritta "Non sei ancora registrato?" del riquadro Servizi telematici.

ATTENZIONE

I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello per la dichiarazione

I non residenti in Italia titolari solo di redditi di immobili e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione devono quindi utilizzare il modello base Unico Persone fisiche, che può essere prelevato dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Tutti i contribuenti non esonerati devono compilare il modello base per la dichiarazione, che contiene:

- il frontespizio (compreso il riquadro denominato “**Residente all'estero**”) con i dati identificativi del dichiarante e con quelli relativi alla dichiarazione (tipo di dichiarazione, altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, destinazione dell'8 e del 5 per mille, firma);
- i quadri dei redditi contrassegnati dalla lettera R (RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX).

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, indicati dal D.M. 4 maggio 1999 (l'elenco di tali paesi è riportato nel capitolo 6), hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia. L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di domicilio fiscale.

In caso di residenza all'estero si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo (ad esempio, codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc).

Se il Paese estero di residenza è strutturato secondo suddivisioni geografiche, nell'apposito rigo deve essere indicato lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto, ecc.; in presenza di più suddivisioni territoriali si deve indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee, si indica solo lo Stato federato).

Domicilio per la notificazione degli atti

E' possibile eleggere domicilio, per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate, presso una persona o un ufficio nel comune in cui si ha il domicilio fiscale.

I residenti all'estero che non hanno eletto domicilio in Italia per la notificazione, né costituito un rappresentante fiscale, possono indicare un indirizzo estero presso cui farsi notificare gli atti. In tal caso, occorre indicare:

- il cognome e il nome della persona o la denominazione dell'ufficio presso cui ricevere gli atti;
- lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio presso il quale farsi notificare gli atti.

ATTENZIONE: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE FIRMATA DAL DICHIARANTE



QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

Le principali scadenze fiscali relative alla presentazione delle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2007 (Modello Unico 2008) sono le seguenti:

- se la dichiarazione viene presentata dall'Italia:
 - dal 2 maggio 2008 (il 1° maggio è festivo) al 30 giugno 2008 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
 - entro il 31 luglio 2008 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- se la dichiarazione viene presentata dall'estero:
 - entro il 31 luglio 2008 sia se la dichiarazione venga inviata a mezzo raccomandata sia se venga trasmessa in via telematica tramite il canale Fisconline.

COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE VIA INTERNET

Il codice PIN

L'Agenzia delle Entrate ha attivato una procedura che permette anche ai non residenti, con la collaborazione dei Consolati d'Italia, di ottenere il codice PIN necessario a trasmettere via internet la propria dichiarazione Unico Persone Fisiche ed effettuare i relativi pagamenti.

I cittadini italiani residenti all'estero che intendono abilitarsi al servizio per la trasmissione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte on-line possono inoltrare la richiesta via web, seguendo le istruzioni presenti nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

I contribuenti iscritti presso l'Anagrafe Consolare devono inoltrare copia della richiesta, anche tramite fax, al competente Consolato italiano all'estero, con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. L'Autorità consolare avrà il compito di controllare le richieste pervenute mediante riscontro con i dati registrati nell'anagrafe consolare, alla quale il contribuente deve essere necessariamente iscritto. Per le istanze riconosciute valide, il Consolato recapita agli interessati un'apposita comunicazione, predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che contiene la prima parte del codice PIN e la password; il contribuente, quindi, accede nuovamente al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> per ottenere le rimanenti sei cifre del codice.

Le persone temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato e non iscritte all'anagrafe dell'Ufficio Consolare di riferimento si dovranno invece recare personalmente al Consolato, esibendo un valido documento di riconoscimento per consentire la verifica della propria identità. Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice PIN e la relativa password. Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Ricapitolando, per ricevere il codice PIN è necessario:

1. compilare il modulo di richiesta di registrazione presente nel sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Servizi telematici, "Non sei ancora registrato?";
2. stampare la richiesta e inviarla via fax al Consolato d'Italia territorialmente competente insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
3. attendere la comunicazione da parte del Consolato contenente la prima parte del codice

PIN e una password. È possibile verificare in qualunque momento l'iter della propria richiesta consultando lo "Stato della richiesta del PIN". Se la richiesta sarà accettata, il Consolato recapiterà al richiedente i primi quattro caratteri del codice PIN e la password di accesso al sistema;

- completare la ricezione del codice PIN attraverso il servizio telematico internet (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it>), stampando i restanti sei caratteri e selezionando nella pagina successiva la funzione "Seconda parte del codice PIN".

Una volta ottenuto il codice PIN, il contribuente può utilizzarlo per tutti i servizi telematici offerti dall'Agenzia.

LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

L'opzione dell'8 per mille

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In seguito a questa spigola nell'informazione sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per ottenere la scelta.

Una quota dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali - l'8 per mille - viene destinata, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, a scopi di interesse sociale o di carattere

umanitario a diretta gestione statale, oppure a scopi di carattere religioso o assistenziale da parte delle seguenti istituzioni religiose:

- la Chiesa cattolica
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno
- le Assemblee di Dio in Italia
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia
- l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia.

La scelta si effettua mettendo la propria firma in corrispondenza dell'apposito riquadro: è ammessa la scelta per una sola istituzione.

La quota dei contribuenti che non hanno firmato, e che quindi risulta non attribuita, sarà suddivisa tra gli organismi destinatari secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese sono devolute alla gestione statale.

L'opzione del 5 per mille

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. È possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

Beneficio alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni riconosciute, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni di promozione sociale.	Beneficio alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute.
Beneficio alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute.	Beneficio alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute.

In seguito a questa spigola nell'informazione sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per ottenere la scelta.

Oltre alla scelta dell'8 per mille, è possibile esprimere di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le seguenti finalità:

- sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni nazionali di carattere culturale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute;

2. finanziamento della ricerca scientifica e delle università;
3. finanziamento della ricerca sanitaria;
4. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni a norma di legge.

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, apponendo la firma in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione.

E' prevista, inoltre, la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare direttamente la quota del 5 per mille dell'Irpef.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti ai quali destinare la quota del 5 per mille dell'Irpef. E' consentita una sola scelta di destinazione.

ATTENZIONE

LA SCELTA DI DESTINARE L'8 E IL 5 PER MILLE NON E' ALTERNATIVA (SI POSSONO EFFETTUARE ENTRAMBE) E NON DETERMINA UN AUMENTO DELL'IMPOSTA DA PAGARE.

LE SANZIONI

Per le omissioni o inadempienze collegate all'utilizzo della dichiarazione dei redditi vengono applicate le seguenti sanzioni.

Omessa presentazione della dichiarazione

Sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro. Se non sono dovute imposte, sanzione da 258 euro a 1.032 euro.

Dichiarazione compilata su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate

È considerata nulla, e quindi si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

Dichiarazione non firmata

L'irregolarità viene sanata se il contribuente la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio. In caso contrario si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

Omessa o errata indicazione di redditi, o esposizione di indebite deduzioni/detractions

Sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito. La stessa sanzione è prevista in caso di indebite deduzioni dall'imponibile e di detrazioni d'imposta.

Errori materiali e di calcolo sugli imponibili e le imposte

La sanzione prevista è pari al 30% della maggiore imposta dovuta.

Omesso o carente versamento delle imposte dichiarate

Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo.

La sanzione del 30% viene ridotta:

- al 10% (1/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito della liquidazione automatica (effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/73);
- al 20% (2/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale (effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/73).

COME RIMEDIARE A DIMENTICANZE ED ERRORI



In base alle norme sul cosiddetto “**ravvedimento**” (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997) è possibile regolarizzare, entro precisi limiti di tempo, e beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, le omissioni e le irregolarità relative alla dichiarazione (predisposizione e presentazione). Il ravvedimento può essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche, sostituti d'imposta), residenti e non residenti.

Gli errori e le irregolarità sanabili sono:

1. Omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno l'imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di 32 euro, pari ad 1/8 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate.

2. Errori ed omissioni nel contenuto del modello Unico che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo

La sanzione prevista nella misura del 30% o del 100% (a seconda che il tipo di errore sia per esempio un errore di calcolo o di determinazione del reddito indicato) della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta a 1/5 e quindi al 6% o al 20% a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo (pari attualmente al 3%) con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.



4. COME E QUANDO SI PAGANO LE IMPOSTE DERIVANTI DALLA DICHIARAZIONE

SCADENZE E MODALITÀ

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti **entro il 16 giugno** ovvero **entro il 16 luglio** con una maggiorazione dello 0,40%.

Pertanto, salvo eventuali proroghe, le somme da pagare in base alla dichiarazione Modello Unico 2008 devono essere versate entro il **16 giugno 2008**, oppure entro il **16 luglio 2008** con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

NON VA EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO SE L'IMPORTO DA VERSARE A SALDO PER CIASCUN TRIBUTO, AL NETTO DELLA EVENTUALE MAGGIORAZIONE, NON SUPERA **12,00 EURO**

La modalità più comoda per pagare le imposte dall'estero è quella di effettuare il versamento tramite il servizio telematico internet "F24 on-line" (vedi paragrafo successivo). Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari del codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Non è possibile, invece, effettuare i pagamenti tramite assegni.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare i pagamenti via internet, i contribuenti non residenti hanno comunque la possibilità di versare le imposte presso una qualsiasi banca del luogo, attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce.

Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:

- codice fiscale;
- anno d'imposta cui si riferisce il versamento;
- "Bilancio Stato" capitolo xxxx articolo yy.

Ad esempio, per versare l'Irpef a saldo del 2007 nel campo "causale" del bonifico andrà inserita la seguente dicitura: "codice fiscale, pagamento Irpef a saldo, anno d'imposta 2007, capitolo 1023 art. 13 Bilancio Stato".

Per l'Irpef (1° e 2° acconto) il capitolo da indicare è sempre il 1023, mentre l'articolo è il 14.

DATI PER BONIFICO ALL'ESTERO

IMPOSTA	CAPITOLO	ARTICOLO
IRPEF (SALDO)	1023	13
IRPEF (ACCONTO)	1023	14
IRES (SALDO)	1024	02
IRES (ACCONTO)	1024	08

COME PAGARE LE IMPOSTE VIA INTERNET (*F24 on line*)



Per pagare le imposte mediante il servizio telematico internet con il modello *F24 on-line*, i contribuenti residenti all'estero devono essere titolari di un conto corrente aperto presso Poste Italiane o presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate (l'elenco è riportato sul sito internet dell'Agenzia) ed essere in possesso del codice Pin.

Le modalità per ottenere il codice pin sono descritte nel capitolo 3

Il modello unificato F24 consente al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme dovute compensando il versamento, ove possibile, con eventuali crediti. Il modulo unificato di versamento per via telematica è compilato a video, in maniera guidata, e il pagamento della somma complessivamente dovuta (senza alcuna limitazione nel numero delle imposte e nel tipo di importo, a credito o a debito) avviene *on-line*, senza recarsi presso gli sportelli bancari, con addebito, alla data di versamento indicata, sul proprio conto corrente. In altre parole, il pagamento *on-line* viene effettuato con modalità analoghe a un bonifico bancario, cioè tramite un ordine di addebito sul proprio conto rivolto dal contribuente alla banca.

Il pagamento delle somme dovute è totalmente sicuro, in quanto i dati sono protetti e possono essere "letti" soltanto dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di versamento sono gli stessi previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che i versamenti possono tranquillamente essere eseguiti prima della scadenza, ma il bonifico verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui il contribuente comunica alla banca l'ordine di addebito sul proprio conto, e comunque con valuta alla data di scadenza anche se nel modello è stata indicata una data precedente.

È quindi consigliabile, e senza controindicazioni, effettuare i pagamenti via internet alcuni giorni prima della scadenza, in modo da evitare eventuali problemi negli ultimi giorni.

Per ogni pagamento effettuato attraverso *Fisconline* l'Agenzia fornisce tre ricevute telematiche:

- la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file da parte del sistema;
- la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativi;
- la terza, recante l'esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalle banche o da Poste Italiane S.p.A.

Se i dati comunicati non sono corretti, il contribuente riceverà una comunicazione di scarto. In tal caso egli dovrà rimuovere l'errore e ripetere l'operazione, preparando nuovamente il file da trasmettere.

CODICI DEI TRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ERARIALI

IMPOSTA		CODICE TRIBUTO
IRPEF	SALDO	4001
	ACCONTO – PRIMA RATA	4033
	ACCONTO – SECONDA O UNICA RATA	4034
IRES	SALDO	2003
	ACCONTO – PRIMA RATA	2001
	ACCONTO – SECONDA O UNICA RATA	2002
INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO		1668

CODICI DEI TRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE REGIONALI E COMUNALI

IMPOSTA		CODICE TRIBUTO
IRAP	SALDO	3800
	ACCONTO – PRIMA RATA	3812
	ACCONTO – SECONDA O UNICA RATA	3813
ADDIZIONALE REGIONALE		3801
ADDIZIONALE COMUNALE	SALDO	3844
	ACCONTO	3843
INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI		3805
INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI LOCALI		3857
ICI	ABITAZIONE PRINCIPALE	3901
	TERRENI AGRICOLI	3902
	AREE FABBRICABILI	3903
	ALTRI FABBRICATI	3904
	ULTERIORE DETRAZIONE ICI (1,33%)	3900

CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

REGIONE	Codice Regione	Regione	Codice Regione	Regione	Codice Regione
ABRUZZO	01	LAZIO	08	SARDEGNA	15
BASILICATA	02	LIGURIA	09	SICILIA	16
BOLZANO	03	LOMBARDIA	10	TOSCANA	17
CALABRIA	04	MARCHE	11	TRENTO	18
CAMPANIA	05	MOLISE	12	UMBRIA	19
EMILIA ROMAGNA	06	PIEMONTE	13	VALLE D'AOSTA	20
F. VENEZIA GIULIA	07	PUGLIA	14	VENETO	21

CODICI DEGLI ENTI LOCALI

Territorio di appartenenza del comune	Codice
Comuni della provincia autonoma di BOLZANO	3
Comuni della regione FRIULI VENEZIA GIULIA	7
Comuni della provincia autonoma di TRENTO	18
Comuni della regione VALLE D'AOSTA	20
ALTRI COMUNI	99

ATTENZIONE

Per il pagamento dell'addizionale comunale e dell'ICI nel modello F24 occorre indicare anche il codice catastale del Comune destinatario del versamento.

CODICI DEI CONTI PER I VERSAMENTI CON BONIFICO DALL'ESTERO DELLE IMPOSTE REGIONALI (IRAP E ADDIZIONALI)

REGIONE	IMPOSTA	CODICE CONTO		REGIONE	IMPOSTA	CODICE CONTO
ABRUZZO	IRAP	22872		MOLISE	IRAP	22875
	Addizionale	22948			Addizionale	22951
BASILICATA	IRAP	22883		PIEMONTE	IRAP	22881
	Addizionale	22959			Addizionale	22957
BOLZANO (Prov. Autonoma)	IRAP	22887		PUGLIA	IRAP	22876
	Addizionale	22963			Addizionale	22952
CALABRIA	IRAP	22873		SARDEGNA	IRAP	22880
	Addizionale	22949			Addizionale	22956
CAMPANIA	IRAP	22882		SICILIA	IRAP	22891
	Addizionale	22958			Addizionale	22967
EMILIA ROMAGNA	IRAP	22884		TOSCANA	IRAP	22874
	Addizionale	22960			Addizionale	22950
FRIULI VENEZIA GIULIA	IRAP	22885		TRENTO (Prov. Autonoma)	IRAP	22886
	Addizionale	22961			Addizionale	22962
LAZIO	IRAP	22871		UMBRIA	IRAP	22878
	Addizionale	22947			Addizionale	22954
LIGURIA	IRAP	22879		VALLE D'AOSTA	IRAP	22890
	Addizionale	22955			Addizionale	22966
LOMBARDIA	IRAP	22889		VENETO	IRAP	22888
	Addizionale	22965			Addizionale	22964
MARCHE	IRAP	22877				
	Addizionale	22953				

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE



È possibile rimediare ad errori e omissioni relativi alla dichiarazione (vedi cap. 3), in base alle norme sul cosiddetto “ravvedimento operoso” (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997) e regolarizzare, entro precisi limiti di tempo, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, anche le omissioni e le irregolarità relative ai versamenti.

Il ravvedimento può essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche, sostituti d'imposta), residenti e non residenti.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, entro le scadenze stabilite, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione è soggetto alla sanzione del 30% delle somme non versate.

Tale sanzione è ridotta:

- al **3,75%** (1/8 del 30%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- al **6%** (1/5 del 30%) se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione.

Chi intende regolarizzare la propria posizione deve eseguire spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

Il tasso legale è pari, attualmente, al 3%.

Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo d'imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è valido.



5. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono accordi internazionali bilaterali. Esse individuano quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti, residenti in uno di essi, che abbiano maturato redditi nell'altro.

Oggetto delle Convenzioni sono le imposte sul reddito e, in alcuni casi, taluni elementi del patrimonio. Esse disciplinano, altresì, la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Oltre allo scopo di eliminare le doppie imposizioni, le Convenzioni mirano anche a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Quello che segue è un elenco dei paesi con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Le Convenzioni si possono consultare anche nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E/O SUL PATRIMONIO

(aggiornamento: febbraio 2008)

PAESE CONTRAENTE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Albania	Tirana 12.12.1994	L. 21.05.1998, n. 175	21.12.1999
Algeria	Algeri 3.02.1991	L. 14.12.1994, n. 711	30.06.1995
Argentina	Roma 15.11.1979	L. 27.04.1982, n. 282	15.12.1983
Australia	Canberra 14.12.1982	L. 27.05.1985, n. 292	5.11.1985
Austria	Vienna 29.06.1981	L. 18.10.1984, n. 762	6.04.1985
Bangladesh	Roma 20.03.1990	L. 5.07.1995, n. 301	7.07.1996
Belgio	Roma 29.04.1983	L. 3.04.1989, n. 148	29.07.1989
Brasile	Roma 3.10.1978	L. 29.11.1980, n. 844	24.04.1981
Bulgaria	Sofia 21.09.1988	L. 29.11.1990, n. 389	10.06.1991
Canada	Toronto 17.11.1977	L. 21.12.1978, n. 912	24.12.1980
Cina	Pechino 31.10.1986	L. 31.10.1989, n. 376	13.12.1990
Cipro	Nicosia 24.04.1974	L. 10.07.1982, n. 564	9.06.1983
Corea del Sud	Seul 10.01.1989	L. 10.02.1992, n. 199	14.07.1992
Costa d'Avorio	Abidjan 30.07.1982	L. 27.05.1985, n. 293	15.05.1987

segue: Convenzioni contro le doppie imposizioni

PAESE CONTRAENTE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Danimarca	Copenaghen 26.02.1980	L. 7.08.1982, n. 745	25.03.1983
	+ Prot. di modifica Copenaghen - 25.11.88	L. 7.1.1992, n. 29	28.7.1992
	+ Prot. di modifica Copenaghen - 5.5.99	L. 11.7.2002, n. 170	27.01.2003
Ecuador	Quito 23.05.1984	L. 31.10.1989, n. 377	01.02.1990
Egitto	Roma 07.05.1979	L. 25.05.1981, n. 387	28.04.1982
Emirati Arabi Uniti	Abu Dhabi 22.01.1995	L. 28.08.1997, n. 309	05.11.1997
Estonia	Tallinn 20.03.1997	L. 19.10.1999, n. 427	22.02.2000
Etiopia	Roma 8.04.1997	L. 19.08.2003, n.242	9.08.2005
Filippine	Roma 05.12.1980	L. 28.08.1989, n. 312	15.06.1990
Finlandia	Helsinki 12.06.1981	L. 25.01.1983, n. 38	23.10.1983
Francia	Venezia 05.10.1989	L. 07.01.1992, n. 20	01.05.1992
Georgia	Roma 31.10.2000	L. 11.07.2003, n. 205	19.02.2004
Germania	Bonn 18.10.1989	L. 24.11.1992, n. 459	26.12.1992
Ghana	Accra 19.02.2004	L. 06.02.2006, n. 48	05.07.2006
Giappone	Tokyo 20.03.1969	L. 18.12.1972, n. 855	17.03.1973
Grecia	Atene 03.09.1987	L. 30.12.1989, n. 445	20.09.1991
India	New Delhi 19.02.1993	L. 14.07.1995, n. 319	23.11.1995
Indonesia	Giacarta 18.02.1990	L. 14.12.1994, n. 707	02.09.1995
Irlanda	Dublino 11.06.1971	L. 09.10.1974, n. 583	14.02.1975
Israele	Roma 08.09.1995	L. 09.10.1997, n. 371	06.08.1998
Jugoslavia ¹	Belgrado 24.02.1982	L. 18.12.1984, n. 974	03.07.1985
Kazakhstan	Roma 22.09.1994	L. 12.03.1996, n. 174	26.02.1997
Kuwait	Roma 17.12.1987	L. 07.01.1992, n. 53	11.01.1993
Lituania	Vilnius 04.04.1996	L. 09.02.1999, n. 31	03.06.1999
Lussemburgo	Lussemburgo 03.06.1981	L. 14.08.1982, n. 747	04.02.1983
Macedonia	Roma 20.12.1996	L. 19.10.1999, n. 482	08.06.2000

segue: Convenzioni contro le doppie imposizioni

PAESE CONTRAENTE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Malaysia	Kuala Lumpur 28.01.1984	L. 14.10.1985, n. 607	18.04.1986
Malta	La Valletta 16.07.1981	L. 02.05.1983, n. 304	08.05.1985
Marocco	Rabat 07.06.1972	L. 05.08.1981, n. 504	10.03.1983
Mauritius	Port Louis 09.03.1990	L. 14.12.1994, n. 712	28.04.1995
Messico	Roma 08.07.1991	L. 14.12.1994, n. 710	12.03.1995
Mozambico	Maputo 14.12.1998	L. 23.04.2003, n. 110	06.08.2004
Norvegia	Roma 17.06.1985	L. 02.03.1987, n. 108	25.05.1987
Nuova Zelanda	Roma 06.12.1979	L. 10.07.1982, n. 566	23.03.1983
Oman	Mascate 06.05.1998	L. 11.03.2002, n. 50	22.10.2002
Paesi Bassi	L'Aja 08.05.1990	L. 26.07.1993, n. 305	03.10.1993
Pakistan	Roma 22.06.1984	L. 28.08.1989, n. 313	27.02.1992
Polonia	Roma 21.06.1985	L. 21.02.1989, n. 97	26.09.1989
Portogallo	Roma 14.05.1980	L. 10.07.1982, n. 562	15.01.1983
Regno Unito	Pallanza 21.10.1988	L. 05.11.1990, n. 329	31.12.1990
Repubblica Ceca	Praga 05.05.1981	L. 02.05.1983, n. 303	26.06.1984
Repubblica Slovacca	Praga 05.05.1981	L. 02.05.1983, n. 303	26.06.1984
Romania	Bucarest 14.01.1977	L. 18.10.1978, n. 680	06.02.1979
Russia	Roma 09.04.1996	L. 09.10.1997, n. 370	30.11.1998
Senegal	Roma 20.07.1998	L. 20.12.2000, n. 417	24.10.2001
Singapore	Singapore 29.01.1977	L. 26.07.1978, n. 575	12.01.1979
Siria	Damasco 23.11.2000	L. 28.04.2004, n. 130	15.01.2007
Spagna	Roma 08.09.1977	L. 29.09.1980, n. 663	24.11.1980
Sri Lanka	Colombo 28.03.1984	L. 28.08.1989, n. 314	09.05.1991
Stati Uniti	Roma 17.04.1984	L. 11.12.1985, n. 763	30.12.1985
Sud Africa	Roma 16.11.1995	L. 15.12.1998, n. 473	02.03.1999
Svezia	Roma 06.03.1980	L. 04.06.1982, n. 439	05.07.1983
Svizzera	Roma 09.03.1976	L. 23.12.1978, n. 943	27.03.1979
Tanzania	Dar Es Salam 07.03.1973	L. 07.10.1981, n. 667	06.05.1983
Thailandia	Bangkok 22.12.1977	L. 02.04.1980, n. 202	31.05.1980

PAESE CONTRAENTE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Trinidad e Tobago	Port of Spain 26.03.1971	L. 20.03.1973, n. 167	19.04.1974
Tunisia	Tunisi 16.05.1979	L. 25.05.1981, n. 388	17.09.1981
Turchia	Ankara 27.07.1990	L. 07.06.1993, n. 195	01.12.1993
Ucraina	Kiev 26.02.1997	L. 11.07.2002, n. 169	25.02.2003
Uganda	Kampala 06.10.2000	L. 10.02.2005, n. 18	18.11.2005
Ungheria	Budapest 16.05.1977	L. 23.07.1980, n. 509	01.12.1980
Unione Sovietica ¹	Roma 26.02.1985	L. 19.07.1988, n. 311	30.07.1989
Uzbekistan	Roma 21.11.2000	L. 10.01.2004, n. 22	25.05.2004
Venezuela	Roma 05.06.1990	L. 10.02.1992, n. 200	14.09.1993
Vietnam	Hanoi 26.11.1996	L. 15.12.1998, n. 474	22.02.1999
Zambia	Lusaka 27.10.1972	L. 27.04.1982, n. 286	30.03.1990

1) I paesi successori delle Federazioni disciolte applicano la Convenzione salvo la stipula e l'entrata in vigore di una propria convenzione.

La convenzione stipulata con l'Unione Sovietica si applica attualmente ai seguenti paesi: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Moldavia, Kirghisistan, Tagikistan e Turkmenistan.

La convenzione stipulata con la Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti paesi: Bosnia Herzegovina, Croazia, Slovenia, Serbia e Montenegro.

CONVENZIONI RATIFICATE MA NON ANCORA IN VIGORE

PAESE CONTRAENTE	FIRMA	RATIFICA
Armenia (r.p)	Roma 14.06.2002	Legge 25.10.2007 n. 190
Congo (r.)	Brazzaville 15.10.2003	Legge 30.12.2005, n. 288
Kenya (r.) Protocollo di modifica	Nairobi 15.10.19790	Legge 07.10.1981, n. 666
	Nairobi 18.02.1997	Legge 27.01.2000, n. 10



6. I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA RESIDENZA (c.d. black list)

L'articolo 10 della legge 448/98 (Finanziaria per il 1999) ha introdotto particolari disposizioni volte a contrastare la fittizia emigrazione all'estero, per finalità tributarie, delle persone fisiche. In forza di questa norma, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto ministeriale da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

L'elenco degli Stati e territori

Con decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999) sono stati individuati i seguenti Stati e territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche:

Alderney	Grenada	Niue
Andorra	Guernsey	Oman
Anguilla	Hong Kong	Panama
Antigua e Barbuda	Isola di Man	Polinesia Francese
Antille Olandesi	Isole Cayman	San Marino
Aruba	Isole Cook	Sark
Bahama	Isole Marshall	Seychelles
Bahrein	Isole Vergini Britanniche	Singapore
Barbados	Jersey	Saint Kitts e Nevis
Belize	Libano	Saint Lucia
Bermuda	Liberia	Saint Vincent e Grenadine
Brunei	Liechtenstein	Samoa
Cipro	Macao	Svizzera
Costa Rica	Malaysia	Taiwan
Dominica	Maldiva	Tonga
Emirati Arabi Uniti	Malta	Turks e Caicos
Ecuador	Mauritius	Tuvalu
Filippine	Monaco	Uruguay
Gibilterra	Monserrat	Vanuatu
Gibuti	Nauru	



7. PER SAPERNE DI PIÙ

- n Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- n Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
- n Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- n Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Testo Unico delle imposte sui redditi)
- n Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
- n Legge 27 ottobre 1988, n. 470
- n Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
- n Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
- n Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
- n Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (G.U. n. 220 del 19/9/1996) e successive modificazioni ed integrazioni
- n Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
- n Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- n Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
- n Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
- n Legge 9 dicembre 1998, n. 431
- n Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 (G.U. n. 44 del 23/2/1999)
- n Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- n Decreto Ministeriale 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)
- n Decreto Ministeriale 16 dicembre 1999, n. 546 (G.U. n. 50 del 1/3/2000)
- n Legge 27 luglio 2000, n. 212
- n Decreto 17 maggio 2001, n. 281 (G.U. n. 161 del 13/7/2001)
- n Legge 18 ottobre 2001, n. 383
- n Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001
(supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29/12/2001)
- n Decreto Ministeriale 22 marzo 2002 che modifica il D.M. 23 gennaio 2002 (G.U. n. 78 del 3/4/2002)
- n Decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191
- n Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 settembre 2002 (G.U. n. 216 del 14/09/2002)
- n Legge 14 febbraio 2003, n. 30
- n Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 273
- n Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- n Legge 27 febbraio 2004, n. 47
- n Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80
- n Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)
- n Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248
- n Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286
- n Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
- n Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
- n Circolare del Ministero delle Finanze n. 165/E del 24 giugno 1998
- n Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 74/E del 1° agosto 2001
- n Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 12 aprile 2002
- n Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 15 marzo 2004
- n Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 9 settembre 2004
- n Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006
- n Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007
- n Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007
- n Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 128/E del 6 giugno 2007
- n Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E dell'8 gennaio 2008
- n Istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche

La guida è stata realizzata dall'Agenzia delle Entrate

**Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore servizi ai contribuenti e agli intermediari
Ufficio Pubblicazioni fiscali**

Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni Fiscali

Hanno collaborato Lucilla Caluori, Giovanna Caputi, Maria Assunta Garifo, Andrea Palma

Progetto grafico: Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate

**Le informazioni contenute nella presente guida sono aggiornate
alle disposizioni in vigore ad Aprile 2008**

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it